

5

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA (ANCI)

E

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARA**

Premesso

che l'ANCI, in base alle previsioni dell' art.1 del suo Statuto, costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni. Svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani, promuove lo studio di problemi che interessino gli associati, presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, riceve e gestisce finanziamenti, pubblici e privati, gestisce progetti e programmi di diversa natura;

che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel quadro degli scopi previsti dall'Ordinamento penitenziario, è da tempo impegnato sul fronte della promozione dell'attività lavorativa in favore della popolazione detenuta, da solo o in collaborazione con strutture pubbliche e private, al fine di dare concreta attuazione al mandato costituzionale di cui all'art. 27 Cost.:

- recuperare alla comunità sociale il reo;
- evitare che possa ancora delinquere;
- ridurre i rischi di fenomeni recidivanti.

che, al fine di implementare il flusso di opportunità occupazionali mediante la promozione, ricerca ed organizzazione di attività lavorative in favore della popolazione detenuta, è indispensabile instaurare un piano sinergico di azioni congiunte cui partecipino – ognuno per il proprio ambito di competenza - le amministrazioni comunali nell'attività di ricerca di posti di lavoro, e le strutture periferiche dell'Amministrazione Penitenziaria insistenti sul territorio (istituti penitenziari e Provveditorati Regionali), nella complessa opera di individuazione dei detenuti da impiegare nelle attività lavorative extramurali;

che il lavoro riveste un ruolo di assoluta centralità in ogni percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale ed alla riqualificazione del detenuto che, attraverso l'impegno quotidiano, può emanciparsi dal crimine e riappropriarsi dei valori morali e del senso di legalità smarriti a seguito della commissione del reato;

che, in questo contesto, la programmazione di una serie di iniziative che coinvolgano i detenuti in un percorso di sensibilizzazione all'educazione ambientale ed alla tutela della sicurezza pubblica, è condizione imprescindibile per la creazione di una sistematica rete occupazionale per l'impiego in attività lavorativa, fuori dalle mura del carcere, dei soggetti detenuti ristretti nei 220 istituti penitenziari dislocati sul territorio;

che le Amministrazioni comunali considerano **la sicurezza un bene fondamentale per i propri cittadini** e garantire sicurezza significa garantire benessere, qualità della vita e sviluppo per il territorio;

che le Parti, condividendo gli stessi obiettivi, ritengono fondamentale promuovere il valore della "cultura e del lavoro e del saper fare" per il recupero de detenuti anche attraverso un Programma di attività per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Considerato che:

L'ANCI può operare efficacemente quale facilitatore attivo a supporto dell'attuazione delle politiche volte al contrasto del fenomeno criminale con particolare attenzione alla sicurezza della collettività, anche favorendo lo scambio di buone pratiche;

il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, allo scopo di ricercare nuove opportunità occupazionali, incrociarle con il potenziale occupabile di cui dispone e creare occasioni di lavoro intra ed extramurarie, ha l'esigenza di consolidare la rete di contatti tra il carcere e gli enti locali, interessati a fruire di prestazioni lavorative ad opera di soggetti detenuti, agevolando la conoscenza immediata di eventuali fabbisogni occupazionali a livello locale.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D' ITALIA

E

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARA

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto)

Il presente Accordo di collaborazione ha come oggetto la **promozione di un Programma di attività per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti in stato di detenzione in favore della comunità locale.**

Articolo 2

(Programma Sperimentale di Attività in favore comunità locale)

1. Al fine di promuovere sui territori un **Programma sperimentale** utile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività ovvero per l'inserimento lavorativo di detenuti e internati, s'intendono realizzare le seguenti attività:
 - a) **Allegato A:** promozione degli Accordi tra l'Amministrazione Comunale e le strutture periferiche dell'Amministrazione penitenziaria (Provveditorati regionali e istituti penitenziari) per l'inserimento lavorativo dei detenuti e degli internati;
 - b) **Allegato B:** promozione degli Accordi tra l'Amministrazione Comunale e il Tribunale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed altre attività da svolgersi presso la comunità locale;
 - c) Individuazione da parte dei Comuni di possibili occasioni di sviluppo e di attività lavorative, valorizzando le risorse soggettive delle persone detenute, attraverso il costante monitoraggio, sul proprio territorio di riferimento, dei fabbisogni lavorativi con l'attenta ricognizione di:
 - ✓ Settori ed attività per le quali, pur sussistendo fabbisogno di manodopera, non vi è offerta di lavoro (lavori umili o di fatica quali ad es.: raccolta di rifiuti urbani, pulitura delle strade) ;
 - ✓ Tipologie di lavori particolarmente utili per la collettività;
 - ✓ Lavori di pubblica utilità in generale;
 - ✓ Attività formative idonee al recupero di fasce di lavoro artigianale ormai in disuso e destinato all'estinzione.
 - d) attivazione di un help desk dedicato ai Comuni, che possa fungere da ideale asse di collegamento tra il carcere e gli interlocutori esterni al fine di

- agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- e) Promozione di specifici progetti finalizzati all'acquisizione di competenze significative e sensibili nel mercato del lavoro;
 - f) Partecipazione a specifici bandi europei.

2. Il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito del progetto, si impegna a:

- ✓ favorire, all'interno degli istituti penitenziari dislocati sul territorio nazionale, l'individuazione di soggetti in esecuzione penale idonei all'ammissione al lavoro all'esterno (ex art. 21 L. 354/75) o all'ammissione a misure alternative per lo svolgimento delle attività lavorative che di volta in volta saranno individuate;
- ✓ proporre azioni di coordinamento al fine di agevolare le deliberazioni della Magistratura di Sorveglianza in relazione all'ammissione dei soggetti interessati agli istituti giuridici di cui all'art. 21 della Legge 354/75, nonché art. 47 e seguenti della stessa Legge (Misure alternative alla detenzione), quando in costanza di progettazioni e programmazioni delineati nell'ambito del presente protocollo.

3. Le modalità di inserimento lavorativo verranno di volta in volta definite in base alle opportunità disponibili secondo le esigenze delle aziende e le possibilità dei singoli detenuti, nell'ambito dei programmi di trattamento predisposti dalla Direzione dell'Istituto Penitenziario e sottoposti alla Magistratura di Sorveglianza per l'approvazione.

4. Le attività previste e comprese nel suddetto elenco saranno realizzate attraverso gli indirizzi forniti dal **Comitato Gestione** di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.

Articolo 3

(Comitato di Gestione)

1. L' ANCI e il Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria danno vita ad un **Comitato di Gestione** composto da 4 membri designati da ciascuna delle parti e responsabile della realizzazione del **Programma** delle attività come

indicate all'articolo 2 del presente Protocollo.

2. Il Comitato per l'esercizio e delle attività si dota di un regolamento dei lavori.
3. Il Comitato è supportato da una Segreteria tecnica composta da personale degli Uffici del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) dove ha sede e da personale eventualmente distaccato dall'ANCI attraverso apposita procedura concordata tra le parti.

Articolo 4

(Compiti del Comitato)

Il Comitato di Gestione di cui all'art 3 Il Comitato si occupa di fornire gli indirizzi e le linee guida per l'attuazione delle attività previste dal protocollo d'Intesa e dalla Convenzioni ed ha i seguenti compiti:

1. monitora l'andamento dell'operatività del Protocollo d'Intesa e delle Convenzioni sull'intero territorio nazionale anche attraverso l'elaborazione di rapporti periodici;
2. svolge un monitoraggio dei dati qualitativi e quantitativi;
3. elabora ed adotta proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti ad agevolare l'attuazione delle Convenzioni;
4. agisce quale organo di indirizzo per gli enti locali nelle materie oggetto del presente Protocollo d'Intesa;
5. esamina e delibera su tutti i materiali e i documenti nelle materie oggetto del presente Protocollo d'Intesa;
6. promuove e delibera sugli accordi a livello locale in linea con gli obiettivi fissati nel presente Protocollo;
7. elabora specifici progetti in materia, in particolare in ambito formativo, previo accordi diretti con i Provveditorati Regionali, secondo le esigenze formative della popolazione detenuta ristretta negli istituti penitenziari, nonché di quelle espresse dai laboratori interni e dal mercato del lavoro territoriale.

Articolo 5

(Durata)

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sottoscrizione ed ha la **durata di anni tre.**

Ciascuna parte contraente può chiedere, con lettera raccomandata da spedire 60 giorni prima della scadenza, una revisione delle condizioni ivi contenute per procedere alla stipula della nuova convenzione che potrà essere rinnovata previa intesa tra le parti.

Articolo 6

(Controversie)

.....

Articolo 6

(Modifiche ed integrazioni)

Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante accordi successivi sottoscritti dalle parti.

Roma,

Graziano Delrio
Presidente ANCI

Giovanni Tamburino
Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

ALLEGATO A: Convenzione tipo tra Comune e Istituto penitenziario

ALLEGATO B: Convenzione tipo tra Comune e Tribunale

Appunto su firma Protocollo d'Intesa

tra ANCI e DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

L'Accordo di collaborazione che oggi l'Anci stringe con il Ministero Giustizia/DAP ha lo scopo di promuovere un Programma di attività per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità dei **detenuti** in favore della comunità locale.

Il lavoro, è bene ricordare, riveste un ruolo di centralità in ogni percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale.

Le **Amministrazioni comunali considerano poi la sicurezza un imperativo imprescindibile per i propri cittadini e sanno bene che garantire sicurezza significa garantire benessere, qualità della vita e sviluppo per il territorio.**

È per tale motivo che **l'Anci s'impegna a promuovere politiche** volte al contrasto del fenomeno criminale con particolare **attenzione alla sicurezza della collettività**, anche favorendo lo scambio di buone pratiche.

Tra le attività quindi previste dal Protocollo, **l'avvio di Programma Sperimentale di Attività in favore della comunità locale attraverso l'inserimento lavorativo di detenuti e internati.**

Nello specifico, la possibilità di stringere Accordi tra il Comune e i Provveditorati regionali e istituti penitenziari per l'inserimento lavorativo dei detenuti e degli internati o tra il Comune e il Tribunale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed altre attività da svolgersi presso la comunità locale.

I Comuni individuano possibili occasioni di sviluppo e di attività lavorative

attraverso una ricognizione dei fabbisogni lavorativi nel territorio di riferimento di:

1. i settori e le attività per le quali, pur essendoci bisogno di manodopera, non vi è offerta di lavoro (lavori umili o di fatica come, ad esempio: raccolta di rifiuti urbani, pulitura delle strade)
2. Attività formative per il lavoro artigianale ormai in disuso e destinato all'estinzione.
3. attivazione di un help desk dedicato ai Comuni per il collegamento tra il carcere e gli interlocutori esterni al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
4. Promozione di specifici progetti finalizzati all'acquisizione di competenze significative e sensibili nel mercato del lavoro.

Un **Comitato di gestione** (composto da 4 membri designati da ciascuna delle parti) definirà le attività previste nel Protocollo.

ALLEGATO A (CONVENZIONE TIPO TRA COMUNE E ISTITUTO PENITENZIARIO)

CONVENZIONE

PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI E INTERNATI.

L'anno 2012, il giorno

Il sindaco del Comune di....., dr.....

Il Direttore della Casa di Reclusione (oppure Casa Circondariale) di....., dr.....

Premesso

che il mandato istituzionale dell'Amministrazione Penitenziaria è finalizzato al reinserimento sociale dei condannati e degli internati ed ha come fondamentale obiettivo l'occupazione lavorativa durante l'espiazione della pena o della misura di sicurezza, anche al fine di garantire ai soggetti ristretti l'acquisizione di competenze e conoscenze professionali utilmente spendibili nella fase post-detentiva;

che l'assolvimento di tale mandato presuppone la collaborazione di tutte le componenti pubbliche del territorio, in particolare gli enti locali ed i comuni;

che la Direzione della Casa di Reclusione (Casa Circondariale) di , ed il Comune di si propongono interventi volti alla ricerca di nuove opportunità occupazionali a favore della popolazione detenuta;

che il Comune di intende promuovere, nell'ambito del proprio territorio, l'esecuzione di lavori socialmente utili o di pubblica utilità ed ha dato la propria disponibilità ad offrire opportunità lavorative a soggetti ristretti;

che il Comune di intende promuovere la partecipazione di detenuti ed internati in iniziative di pulizia, manutenzione e restauro di siti di interesse pubblico;

che vi è la necessità di ufficializzare, mediante apposita convenzione, gli impegni reciprocamente assunti dai partners coinvolti nell'iniziativa;

che il presente protocollo viene stipulato e reso operativo in collaborazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito del Progetto Nazionale per il recupero del patrimonio ambientale;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di _____, mette a disposizione dei detenuti e degli internati ristretti nella struttura penitenziaria di _____, opportunità lavorative per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo le modalità di seguito indicate.

La Casa di Reclusione (Casa Circondariale) di _____, individua tra la popolazione attualmente reclusa un numero di soggetti, preferibilmente residenti nella provincia di _____, per i quali sussistano le condizioni per l'ammissione al lavoro all'esterno, alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale, ai permessi o alle licenze.

La Casa di Reclusione (Casa Circondariale) di _____, ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75, redige altresì il piano di trattamento relativo a ciascun detenuto sulla base del programma di lavoro predisposto dal Comune di _____, e lo invia al Magistrato di Sorveglianza per l'approvazione.

Il Comune di _____, in qualità di datore di lavoro, provvederà alla retribuzione dei soggetti impiegati nelle attività lavorative, mediante la corresponsione di buoni lavoro (voucher INPS) ovvero con borse lavoro di importo che dovrà essere previamente stabilito da opportuni accordi con la Direzione dell'istituto penitenziario ove sono ristretti.

Art. 2

Il Comune di _____, predisporrà, previ accordi con la Direzione dell'Istituto, il programma di lavoro, indicando orari di lavoro, luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, funzionario responsabile per l'impiego proposto, luogo ed orario per l'eventuale fruizione del pasto presso esercizi commerciali convenzionati.

Art. 3

All'Amministrazione Comunale di _____ spetterà il versamento dei contributi INPS ed INAIL per la relativa copertura assicurativa dei soggetti lavoratori;

Art. 4

All'Amministrazione Comunale di _____, indicherà i referenti di progetto che mensilmente si faranno carico di verificare il buon andamento dello stesso e di risolvere eventuali problematiche di carattere logistico-operativo.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Direttore della Casa di Reclusione (Casa Circondariale di _____), salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Amministrazione Comunale di _____.

ALLEGATO B (CONVENZIONE TIPO TRA COMUNE E TRIBUNALE)

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E 165 C.P., COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11 GIUGNO 2004, N. 145 E 186, CO.9 BIS, C.D.S.

Premesso

che a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell' imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell'art. 165 c.p., come modificato dalla l.145/04;

che la stessa pena detentiva e pecuniaria prevista dall'art.186 c.d.s., al di fuori dei casi previsti dall'art.2 bis, può essere sostituita, anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell' imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274;

che l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che a seguito dei contatti avuti con gli enti pubblici territoriali e le associazioni di assistenza sociale e di volontariato è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte del Comune di _____, Ente rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona di _____ del Tribunale di _____, giusta la delega di cui in premessa e l'Amministrazione Comunale di _____ rappresentata da _____ (data di nascita), si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di _____ consente che n. _____ condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità al sensi delle norme citate in premessa, quale numero complessivo annuo, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Amministrazione Comunale di _____ specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) lavoro di pubblica utilità da svolersi a favore degli utenti presso _____;**
- 2) lavori di manutenzione e a tutela del patrimonio ambientale da svolgersi presso _____;**
- 3) attività connesse alla sicurezza e all'educazione stradale presso il Comando di Polizia Municipale;**

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Amministrazione Comunale di _____ che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

L'Amministrazione Comunale di _____ si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominati ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale di _____ s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Amministrazione Comunale di _____ si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all' Amministrazione Comunale di _____ di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed é a carico dell' Amministrazione Comunale di _____ l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, al sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell' Amministrazione Comunale di _____.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di _____ anni a decorrere dal _____.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Data

Per Amministrazione Comunale di _____

Il Presidente del Tribunale



005591

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Segreteria del Vice capo del Dipartimento

Oggetto: lavoro gratuito e lavoro di pubblica utilità. Quesito

Premesso che il lavoro riveste un ruolo di assoluta centralità in ogni percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del detenuto affinché, attraverso l'impegno e la responsabilità del lavoro, possa individuare percorsi alternativi al crimine;

Premesso che il protocollo d'intesa tra DAP E ANCI, stipulato in data 20 giugno 2012, ha inteso implementare il flusso delle opportunità occupazionali a favore della popolazione detenuta ed internata attraverso un percorso di sensibilizzazione all'educazione ambientale ed alla tutela della sicurezza pubblica;

Premesso che con il protocollo d'intesa si intende promuovere lo svolgimento di diverse tipologie di attività lavorative extramurarie, da parte dei soggetti in stato di detenzione, in favore delle comunità locali (c.d. lavoro **in favore della collettività**), attraverso la formula del lavoro all'esterno di cui all'art. 21 l.p. e sulla base di accordi locali tra Comuni e Istituti di pena da siglare secondo lo schema di cui all'allegato A del protocollo, che prevede la corresponsione al detenuto o internato di buoni lavoro o borse lavoro, nonché dei contributi INPS e INAIL per la copertura assicurativa,

occorre

chiarire che il lavoro all'esterno, nella ulteriore formulazione prevista dal co. 4-ter dell'art. 21 L. n. 354/75 (l.p.), è configurato come "lavoro volontario e gratuito" nell'esecuzione di



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Segreteria del Vice capo del Dipartimento

progetti di pubblica utilità in favore della collettività", e non va confuso con il lavoro di pubblica utilità di cui all' art. 54 del D. Lgs. N. 274/00 (richiamato dall'art.73 D.p.R.309/90 per reati di non particolare gravità commessi da persona tossico o alcool dipendente).

Infatti, pur prevedendo il co. 4 -ter cit. l'applicazione per il lavoro volontario e gratuito delle modalità previste per il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 cit., in quanto compatibili, la diversità tra i due istituti è sostanziale.

Il lavoro di pubblica utilità è una vera e propria pena, disposta dal giudice di pace, a dal Tribunale su richiesta dell'imputato.

Il lavoro volontario e gratuito è un'opportunità offerta a persona sottoposta a misura restrittiva per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 15 l.p.

Il lavoro di pubblica utilità attiene alla fase della cognizione; infatti, è disposto, su richiesta dell'interessato, dal giudice di cognizione e, in quanto sanzione penale, ha una durata determinata, che non può essere superiore a sei mesi e a otto ore giornaliere.

Il lavoro gratuito e volontario attiene alla fase dell'esecuzione; pertanto, previa istanza del condannato, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno è approvato dal magistrato di sorveglianza - salvo i casi di ammissione al lavoro degli imputati, per i quali occorre il provvedimento dell'autorità giudiziaria competente -.

Il lavoro di pubblica utilità è sanzione alternativa alla pena detentiva che trova applicazione allorché ricorrano determinati presupposti; il lavoro gratuito è modalità esecutiva di una sanzione penale già inflitta, sul presupposto della partecipazione al programma trattamentale.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Segreteria del Vice capo del Dipartimento

Di certo entrambi gli istituti giuridici richiedono i medesimi seguenti requisiti:

1. volontà dell'interessato;
2. assenza di retribuzione;
3. attività da prestarsi in favore della comunità e da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
4. inapplicabilità nei casi di reati gravi, per lo più di stampo "associativo".

Tali assonanze rendono gli istituti analoghi sul piano degli effetti ma distinti rispetto all'istituto giuridico di riferimento.

D'altronde, neppure la peculiarità che il lavoro gratuito debba essere effettuato nell'ambito di progetti di pubblica utilità può identificare il lavoro gratuito con il lavoro di pubblica utilità.

Basti considerare, in proposito, che il lavoro gratuito non può svolgersi secondo modalità che pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del detenuto o dell'internato, quali aspetti fondamentali da tutelare prioritariamente nel corso, per l'appunto, della detenzione, ai sensi dell'art. 21 co. 4-ter l.p.

Roma, 29 novembre 2013

Francesco Cascini